

REGOLAMENTO per l'ASSEGNAZIONE delle ONORIFICENZE SPORTIVE PARALIMPICHE

approvato dalla Giunta Nazionale nella riunione del 24 ottobre 2017

Versione 1_ottobre 2017

TITOLO I

Principi Generali

Art.1

Le Onorificenze Sportive

Il Consiglio Nazionale del CIP istituisce le Onorificenze sportive denominate “Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico”, “Stella al Merito Sportivo Paralimpico”, “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” e “Palma al Merito Tecnico Paralimpico”.

Art.2

Conferimento delle Onorificenze

1. La Giunta Nazionale del CIP conferisce le Onorificenze sportive di cui all’art.1 su proposta dell’apposita Commissione Benemerenze, salvo i casi di cui ai successivi artt. 5, 11.2 e 15.2.
2. Gli insigniti delle Onorificenze sportive devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso alle cariche sportive di cui all’ art. 4, commi 4 e 5 dello Statuto del CIP.

Art.3

La Commissione Benemerenze

1. Il Consiglio Nazionale del CIP nomina la Commissione per le Benemerenze che ha il compito di:
 - valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati - in conformità al presente Regolamento - alla presentazione delle candidature ed all’invio delle segnalazioni per l’assegnazione delle Onorificenze (secondo quanto previsto all’art.22.2) e formulare le relative proposte di conferimento;
 - mantenere i rapporti con gli Enti e le Organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal CIP ai fini della valorizzazione delle attività svolte dai rispettivi atleti, tecnici, dirigenti e società sportive;
 - formulare alla Giunta Nazionale del CIP eventuali proposte concernenti l’evoluzione del sistema delle Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente Regolamento, da adottarsi poi da parte del Consiglio Nazionale del CIP.
2. La Commissione è composta da n. 1 Presidente, n. 1 Vice Presidente e n. 3 componenti, che durano in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico e possono essere rinominati.
3. La Giunta Nazionale del CIP nomina i componenti della Commissione.
4. Il Segretario della Commissione viene nominato dalla Giunta Nazionale del CIP, su proposta del Segretario Generale.

TITOLO II

Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico

Art.4

Concessione della Onorificenza

1. Il “Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico” può essere concesso:
- a) agli Atleti italiani che conseguono i risultati o i titoli stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Nazionale del CIP;
 - b) a personalità sportive, nel limite di 3 per ciascun anno, che siano già in possesso della “Stella d'Oro al Merito Sportivo” e che abbiano per oltre venti anni onorato lo sport paralimpico italiano;
 - c) alle società sportive, sempre nel limite di 3 per ciascun anno, che abbiano una anzianità di costituzione di almeno cinquanta anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza, a cui sia già stata conferita la “Stella d'Oro al Merito Sportivo” ed i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale;

Art. 5

Facoltà di concessione

Oltre a quanto previsto dall'art.4, la Giunta Nazionale del CIP, su proposta del Presidente dell'Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze, può assegnare con propria deliberazione diretta il “Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico” a:

- a) una personalità o altro soggetto – anche straniero a parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.2 – che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi paralimpici.
- b) agli Atleti italiani che abbiano conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale.

Art.6

Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio, del numero d'ordine e, nel caso degli atleti, anche del titolo conseguito.

Art.7

Ripetizione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza del “Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico” può essere concessa agli atleti meritevoli una volta l'anno, e per diverse annualità, nel corso della carriera sportiva.

2. Agli insigniti di “Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico” non può essere assegnata ulteriore benemerenzza di grado inferiore a quella già loro attribuita.

TITOLO III

Stella al Merito Sportivo Paralimpico

Art.8

Concessione della Onorificenza

1. L’Onorificenza della “Stella al Merito Sportivo Paralimpico” ha tre distinti gradi: d’oro, d’argento e di bronzo.
2. Essa può essere concessa:
 - a) alla bandiera di enti sportivi (Società Sportive, Federazioni, EPS) che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e della attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese;
 - b) a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente servito lo sport;
 - c) a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport paralimpico italiano anche in parziale deroga a quanto indicato all’art. 2.2;
 - d) ai Gruppi Sportivi Militari e Civili e ai Gruppi Sportivi dei Corpi di Polizia esclusivamente a livello nazionale.
3. La Stella d’oro al Merito Sportivo Paralimpico viene attribuita di diritto:
 - a) al Presidente del CIP;
 - b) ai componenti, con diritto di voto, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CIP;
 - c) Ai Presidenti Nazionali delle Discipline Sportive Paralimpiche;
 - d) Al Presidente del Collegio di Garanzia e al Procuratore Generale dello Sport Paralimpico.
4. La Stella d’argento al Merito Sportivo Paralimpico viene attribuita di diritto:
 - a) ai Presidenti Nazionali degli Enti di Promozione Sportiva;
 - b) ai Presidenti Nazionali delle Associazioni Benemerite;
 - c) ai Presidenti dei Comitati Regionali del CIP e di Trento e Bolzano;
 - d) ai Presidenti delle sezioni del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico.
5. La Stella di bronzo al Merito Sportivo Paralimpico viene attribuita di diritto ai Delegati Provinciali del CIP.
6. Per le Società Sportive è tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, senza alcuna interruzione, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell’Onorificenza.
7. Per le persone, i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.
8. Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.
9. La concessione della Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli.

10. Tra la concessione della Stella di Bronzo e la Stella d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Tra la concessione della Stella d'Argento e la Stella d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 7 anni.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai casi previsti dal successivo art. 11.2.
12. I soggetti di cui ai precedenti punti 4 e 5, per poter accedere ai gradi successivi di merito, devono essere proposti dagli enti abilitati all'inoltro delle candidature attenendosi a quanto previsto ai punti 9 e 10.

Art. 9 **Ripetizione dell'Onorificenza**

Ai soggetti di cui all'art. 8 l'Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo Paralimpico" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

Art. 10 **Periodi di attività sportiva**

1. Per concorrere all'assegnazione della "Stella al Merito Sportivo" d'oro è necessario che l'attività dedicata allo sport, di cui al precedente art.8 comma 2), sia almeno:
 - di anni 25 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 15 per le personalità sportive di cui alla lettera b).
2. Per la "Stella al Merito Sportivo" d'argento è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.8 comma 2) sia almeno:
 - di anni 15 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 10 per le personalità sportive di cui alla lettera b).
3. Per la "Stella al Merito Sportivo" di bronzo è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.8 comma 2) sia almeno:
 - di anni 10 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 6 per le personalità sportive di cui alla lettera b).

Art. 11 **Proposte assegnazioni**

1. La Commissione Benemerenze può proporre annualmente l'assegnazione delle "Stelle al Merito Sportivo Paralimpico" nelle quantità massime di seguito specificate:
 - a) Stelle d'Oro: a personalità sportive n. 40 e a Società n. 10;
 - b) Stelle d'Argento: a personalità sportive n.75 e a Società n. 25;
 - c) Stelle di Bronzo: a personalità sportive n. 200 e a Società n.50.
2. La Giunta Nazionale del CIP, su proposta del Presidente dell'Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze, può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Stelle al Merito Sportivo Paralimpico" dei tre gradi, per opere e fatti straordinari non previsti dal presente Regolamento.

3. La Commissione Benemerenze può sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale eventuali integrazioni di assegnazioni annue di "Stelle al Merito Sportivo Paralimpico" dei tre gradi.

Art. 12

Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

TITOLO IV

Palma al Merito Tecnico Paralimpico

Art.13

Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico Paralimpico" ha tre distinti gradi: d'oro, d'argento e di bronzo.
2. Essa può essere concessa:
 - a) ai Tecnici Sportivi che si siano distinti per l'ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale od internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell'attività giovanile;
 - b) ai Tecnici Sportivi stranieri particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport Italiano anche in parziale deroga a quanto indicato all'art. 2.2.
3. La concessione dell'Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra diversi livelli.
4. Tra la concessione della Palma di Bronzo e la Palma d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Tra la concessione della Palma d'Argento e la Palma d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 7 anni.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 non si applicano ai casi previsti al successivo art.15.2.

Art.14

Periodi di attività

Per concorrere all'assegnazione della "Palma al Merito Tecnico Paralimpico" è necessario che l'attività svolta quale tecnico sportivo sia almeno:

- a) di anni 30 per l'ottenimento del grado d'Oro;
- b) di anni 20 per l'ottenimento del grado d'Argento;
- c) di anni 12 per l'ottenimento del grado di Bronzo.

Art.15

Proposte Assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze può proporre annualmente l'assegnazione delle "Palme al Merito Tecnico Paralimpico" nel seguente numero massimo:
 - a) Palma d'Oro: n. 10
 - b) Palma d'Argento: n. 25
 - c) Palma di Bronzo: n. 50
2. La Giunta Nazionale del CIP, su proposta del Presidente dell'Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze, può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Palme al Merito Tecnico Paralimpico" dei tre gradi, per particolare e straordinaria attività non prevista dal Regolamento.
3. La Commissione Benemerenze può sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale, eventuali integrazioni di assegnazioni annue di "Palme al Merito Tecnico Paralimpico" dei tre gradi.

Art. 16 **Iscrizione al Registro**

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

Art. 17 **Ripetizione dell'Onorificenza**

L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico Paralimpico" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

TITOLO V

Medaglia al Valore Atletico Paralimpico

Art. 18 **Concessione dell'Onorificenza**

1. L'Onorificenza della "Medaglia al Valore Atletico Paralimpico" ha tre distinti gradi e può essere conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito i sotto indicati risultati sportivi assoluti.
2. La "Medaglia al Valore Atletico Paralimpico" d'oro viene attribuita agli Atleti:
 - a) classificati al 2° posto ai Giochi Paralimpici, ai Campionati Mondiali (delle discipline/eventi inseriti nel programma dei Giochi Paralimpici), ai Deaflympics e ai Global Games come indicato al punto 1 dell'Elenco delle discipline di cui all'art. 20;
 - b) Ai vincitori dei Campionati Mondiali indetti dalle corrispondenti Federazioni Internazionali nelle discipline indicate al punto 2 dell'Elenco delle discipline di cui all'art. 20;

- c) Agli Atleti Italiani che abbiamo conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale, su proposta della Commissione Benemerenze Sportive;
3. La “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” d’argento viene attribuita agli Atleti:
- a) classificati al 3° posto ai Giochi Paralimpici, ai Campionati Mondiali (delle discipline/eventi inseriti nel programma dei Giochi Paralimpici), ai Deaflympics ed ai Global Games nelle discipline di cui al punto 1. dell’allegato n. 2;
 - b) classificati al 2° posto dei Campionati Mondiali indicati al punto 2, lettera b) dell’Elenco delle discipline di cui all’art. 20;
 - c) classificati al 1° posto ai Campionati Europei nelle discipline di cui ai punti 1) e 2) dell’Elenco delle discipline di cui all’art. 20.
4. La “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” di bronzo viene attribuita agli Atleti:
- a) classificati dal 4° all’8° posto ai Giochi Paralimpici, ai Campionati Mondiali (delle discipline/eventi inseriti nel programma dei Giochi Paralimpici), ai Deaflympics ed ai Global Games nelle discipline indicate al punto 1) dell’Elenco delle discipline di cui all’art. 20;
 - b) classificati al 3° posto dei Campionati Mondiali indicati al punto 2, lettera b) dell’Elenco delle discipline di cui all’art. 20;
 - c) classificati al 2° o 3° posto ai Campionati Europei nelle discipline di cui ai punti 1) e 2) dell’Elenco delle discipline di cui all’art. 20.

Art.19 **Ripetizione dell’Onorificenza**

Allo stesso Atleta possono essere concesse, nella carriera sportiva, più Medaglie al Valore Atletico di grado uguale o superiore a quella già ottenuta. All’Atleta che nel corso della stessa stagione abbia ottenuto prestazioni agonistiche comportanti l’attribuzione di più medaglie anche di grado diverso, verrà conferita solo la medaglia di grado superiore.

Art.20 **Elenco delle discipline**

1. All’inizio di ogni quadriennio paralimpico, la Commissione Benemerenze provvede a stabilire l’ “Elenco delle discipline” ai fini dell’assegnazione delle “Medaglie al Valore Atletico Paralimpico”.
2. Le Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche possono avanzare motivate proposte di modifica del suddetto elenco che saranno, in tal caso, valutate dalla Giunta Nazionale, acquisito il parere della Commissione Benemerenze.

3. Le Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche provvedono a segnalare alla Commissione Benemerenze eventuali variazioni nelle gare riconosciute dalle rispettive Federazioni Internazionali.
4. La Commissione Benemerenze, ai fini della valutazione delle segnalazioni effettuate dalle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche per la concessione delle “Medaglie al Valore Atletico Paralimpico”, si ispira ai principi riportati nell'allegato n.1 al presente Regolamento.

Art.21

Iscrizione al Registro

L'assegnazione dell'Onorificenza viene registrata con un numero d'ordine attestante l'avvenuta concessione.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 22

Candidature e segnalazioni

1. Le proposte di candidatura per i diversi gradi della “Stella al Merito Sportivo Paralimpico” e della “Palma al Merito Tecnico Paralimpico” e le segnalazioni-attestazioni per i diversi gradi della “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” sono inoltrate alla Commissione per le Benemerenze entro il 28 febbraio di ciascun anno, sulla base delle modalità emanate dal CIP.
2. Gli Enti abilitati all'inoltro delle candidature e segnalazioni per il conferimento delle Onorificenze sportive sono:
 - a) per la “Stella al Merito Sportivo Paralimpico” e la “Palma al Merito Tecnico Paralimpico” le Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, i Comitati Regionali del CIP e i Delegati Provinciali del CIP per il tramite dei rispettivi Comitati Regionali.
 - b) per la “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” le Federazioni e le Discipline Sportive Paralimpiche.

Art.23

Consegna Onorificenze

1. La consegna del “Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico” avviene in occasione di apposita Cerimonia in Roma di norma entro l'anno di assegnazione del medesimo, salvo deroghe disposte dalla Giunta Nazionale del CIP.
2. La “Stella al Merito Sportivo Paralimpico”, la “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” e la “Palma al Merito Tecnico Paralimpico” dei tre gradi, oro argento e bronzo, sono inviate ai Comitati Regionali del CIP.
3. Ciascun Comitato Regionale del CIP provvede, con il coinvolgimento dei Delegati Provinciali, alla successiva consegna delle relative benemerenze agli

insigniti organizzando apposite cerimonie alle quali sarà dato il più ampio risalto.

Art. 24

Revoca Onorificenze

La concessione e l'attribuzione di diritto delle Onorificenze sportive possono essere revocate dalla Giunta Nazionale del CIP, su proposta motivata del Presidente del CIP, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell'assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.

TITOLO VII

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ONORIFICENZE

Art. 25

Caratteristiche del “Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico”

1. Il “Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico” si compone di una stella grande con raggi e un distintivo a stella con raggi.
La Stella è formata da cinque parti assemblate:
 - a) cerchio diametro mm. 23 applicato al centro della stella riprodotto in conchietto bassorilievo il logo CIP a colori.
 - b) stella leggermente bombata a 5 punte; larghezza massima 6 cm.; punte oro senza smalto levigate; fascia circolare modellata riprodotto alloro larghezza 4mm.
 - c) raggiera formata da 20 raggi, conchietto con sezione leggermente a V nella parte anteriore; finissaggio lucido su entrambi i lati.
 - d) cerchietto rotondo diametro mm. 25 finissaggio lucido applicato nella parte centrale posteriore della decorazione con scritta CIP incisa;
 - e) anello saldato nella parte superiore della stella, posteriormente, con attacco per nastro a collare a doppio filo saldato.
2. Alla Onorificenza realizzata in similoro è applicato un nastro a collarino in gros-grain di larghezza 37/40 mm di colore tricolore, con ganci terminali dorati; la lunghezza complessiva è di cm.80 circa.
Il distintivo dell’Onorificenza è in similoro dorato a spessore minimo 5 micron, eseguito in un unico pezzo riprodotto lo stesso soggetto della decorazione grande con logo CIP centrale eseguito in conchietto in altorilievo senza smalti; traforato, rovescio attacco a spillo in filo e fermaglio.

Art.26

Caratteristiche della “Stella al Merito Sportivo Paralimpico”

1. Il tritico di questa benemerenda è composto da: una stella grande, una stella piccola e un distintivo a stella. La Stella (sia grande che piccola) è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con corona d’alloro che unisce

le punte. Al centro un dischetto recante il logo CIP. La Stella (sia grande che piccola) è sorretta con un nastro tricolore; alla Stella grande verrà applicata una targhetta recante sul fronte in rilievo la scritta “Al Merito Sportivo Paralimpico”.

2. Il distintivo è composto da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con una corona di alloro che unisce le punte. Al centro il logo CIP e in basso la scritta “Al Merito Sportivo Paralimpico” è smaltata in bianco.
3. La “Stella al Merito Sportivo Paralimpico” per le Società Sportive è realizzata nello stesso materiale della Stella ai Dirigenti differenziandosi solo per la lunghezza del nastro tricolore che la sorregge.
4. L’Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Art.27

Caratteristiche della “Palma al Merito Tecnico Paralimpico”

1. La “Palma al Merito Tecnico Paralimpico” è composta da una medaglia con nastro e targhetta ed un distintivo. La medaglia, di forma rotonda, riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma ed è circondata da una greca in rilievo, tutto nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CIP in rilievo, finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati.
2. E’ sorretta da un nastro tricolore sul quale verrà applicata una targhetta recante sul fronte in rilievo la scritta “Al Merito Tecnico Paralimpico”.
3. Il distintivo, di forma rotonda, riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma ed è circondato da una greca in rilievo tutto nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CIP in rilievo, finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati.
4. L’Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Art.28

Caratteristiche della “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico”

1. La “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” si compone di una medaglia ed un distintivo.
2. La Medaglia di forma rotonda riproduce sul fronte il profilo di un atleta e la scritta “Al Valore Atletico Paralimpico”, sul verso una corona di quercia con l’incisione dell’anno del conseguimento del risultato sportivo.
3. E’ sorretta da un nastro tricolore. Sul fronte del nastro verrà applicata una targhetta che reca in rilievo sul fronte il logo CIP.
4. Il Distintivo è composto da una fronda di alloro circolare esternamente frastagliata, all’interno della quale, in leggero rilievo, vi è una corona circolare recante la scritta “Al Valore Atletico Paralimpico” la cui sede è smaltata in blu. Sovrapposta ed applicata alla corona di alloro trovasi una targhetta a fondo satinato recante in rilievo il logo CIP.
5. L’Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO

- 1) Per gli sport non paralimpici, facenti capo a Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, la concessione della “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” è limitata, di massima, ai vincitori di medaglie nelle gare riconosciute dalle rispettive Federazioni Internazionali e per le quali si svolgono ufficialmente campionati mondiali ed europei.
- 2) L'assegnazione delle Medaglie al Valore Atletico per risultati ottenuti ai Campionati del Mondo, viene subordinata alla presenza di minimo 8 avversari negli sport individuali e 4 in quelli a squadre.